

Sent. n. 66/2023 pubbl. il 01/12/2023  
Rep. n. 89/2023 del 01/12/2023

N. 83/2023 PROCEDIMENTO UNITARIO

*Crow. 1796*



**N° 14/2023 L. e.**

**TRIBUNALE DI AREZZO  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - <b>dott. Federico Pani</b>                    | <b>Presidente rel. ed est.</b> |
| - <b>dott. Andrea Turturro</b>                  | <b>Giudice</b>                 |
| - <b>dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione</b> | <b>Giudice</b>                 |

ha emesso la seguente

**SENTENZA  
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI**

Letto il ricorso depositato da **FALLIMENTO PRISMA S.R.L.** (c.f. 05414360486), in persona del curatore dott.ssa Ilaria Fani, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Salvatori, con il quale è stata chiesta l'apertura della liquidazione controllata di   
letta altresì la memoria di costituzione della parte resistente;  
udita la relazione del giudice relatore all'esito dell'udienza del 29.11.2023;

**OSSERVA**

Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.

Sussiste, inoltre, la legittimazione attiva in capo alla curatela istante, la quale ha provato di essere creditrice di un importo pari a oltre € 50.000,00, come da provvisoria liquidata con sentenza n. 4628/2019 della sezione penale del Tribunale di Firenze, confermata in secondo grado.

Quanto ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata su istanza del creditore, il Codice della crisi richiede:

- a) che il debitore versi in stato di insolvenza (art. 268, comma 2);
- b) che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore a € 50.000,00 (art. 268, comma 2);
- c) che, qualora il debitore abbia fatto richiesta della relativa relazione, l'OCC non abbia attestato l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (art. 268, comma 3);
- d) che non sia pendente una domanda volta all'accesso di una procedura di cui al capo II del titolo IV, se del caso proposta nel termine per l'integrazione della domanda concesso a sensi dell'art. 271.

Nel caso di specie, lo stato d'insolvenza (definito dall'art. 2, comma 1, lett. b come «*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*») è conclamato, e nemmeno contestato dal sig.

Risulta dai documenti prodotti dalla ricorrente, infatti, che il resistente ha proposto al fallimento il pagamento di € 200,00 al mese nell'arco di molti anni, così confermando la propria impossibilità di soddisfare in tempi ragionevoli il debito ormai da tempo scaduto.



Quanto all'ammontare dei debiti scaduti, anche solo considerando gli interessi maturati sulla somma dovuta a titolo di provvisionale si finisce per oltrepassare il limite previsto dalla legge.

Quanto al presupposto *sub c)*, deve osservarsi che il resistente non ha richiesto la relativa relazione all'OCC. Per meglio dire, risulta documentato che il sig. [ ] abbia avanzato un'istanza al locale OCC, ma orientata alla nomina di un gestore della crisi e finalizzata ad istruire la proposizione di una propria domanda di liquidazione controllata. Trattasi, per il vero, di un'iniziativa non pienamente comprensibile. Ed infatti, non esiste alcuna differenza tra liquidazione controllata aperta su iniziativa del creditore e liquidazione controllata aperta su iniziativa del debitore, strutturandosi la procedura sempre allo stesso modo. In particolare, le esigenze di garantire «*la continuazione dell'attività lavorativa del Cerretani*» e consentire «*di individuare con piena cognizione di causa una somma da destinare alla soddisfazione del credito vantato dall'istante, compatibilmente con le condizioni di decorosa sopravvivenza per sé e la propria famiglia, oltre che a tratteggiare un percorso che possa condurre alla esdebitazione dello stesso*», cui pare essere riconnessa l'autonoma iniziativa del resistente, sono naturalmente prese in carico dalla procedura liquidatoria, strutturalmente indirizzata alla totale dismissione del patrimonio del debitore eccezion fatta per i beni individuati dall'art. 268, comma 4, CCII (e quindi compresi i redditi ricavati dal debitore dalla propria attività lavorativa, ma con esclusione di quanto necessario per il mantenimento, entro il limite fissato dal giudice) e nell'ambito della quale l'esdebitazione rappresenta un effetto che si produce *ex lege*, purché ricorrano alcune condizioni (artt. 278 e seguenti).

Va da sé che anche il presupposto *sub d)* risulta integrato, essendo pacifico che non sia pendente allo stato una domanda volta all'apertura di un'altra procedura tesa alla composizione della situazione di sovraindebitamento del resistente. Né è possibile concedere una "sospensione" del procedimento unitario tesa all'apertura di un'altra liquidazione controllata (ma su iniziativa del debitore stesso), per le ragioni già ampiamente esposte.

Quanto alle considerazioni svolte dal resistente in merito alla (non) convenienza dell'apertura della procedura per la specifica posizione della curatela ricorrente, trattasi di profili che esulano dal vaglio dell'organo giudicante.

In definitiva, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.

Ai sensi della lettera f) dell'art. 270, comma 2, CCII il Tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*».

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [ ]
- **nomina** giudice delegato il **dott. FEDERICO PANI**;
- **nomina** liquidatore il **dott. JACOPO CATALANI**;



- **rimette** al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza del liquidatore;
- **dispone** che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o l'intero introito dell'attività d'impresa o professionale eventualmente svolta, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dispone** che, a cura del liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale.

Si comunichi al liquidatore, i quali avranno cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 30 novembre 2023

**Il Presidente est.**

***Dott. Federico Pani***

01/12/2023  


